



OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI UPI SUL
DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA
DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA
(A.C. 5256)

Audizione presso la Commissione Lavoro della Camera
Roma, 19 giugno 2012

PREMESSA

Le Province, come è noto, svolgono oggi il compito dell'erogazione dei servizi per l'impiego, dell'orientamento e del collocamento e con le Regioni si occupano della programmazione della formazione professionale e degli interventi di politica attiva per il reinserimento al lavoro.

Anche in virtù delle altre funzioni di pianificazione attribuite nell'ambito dei sistemi regionali del lavoro, in particolare l'istruzione e la formazione professionale, e degli interventi di politica attiva, erogati su delega e sulla base delle indicazioni regionali, le Province sono divenute il soggetto istituzionale naturalmente deputato alla promozione di politiche del lavoro integrate.

La Provincia svolge dunque una funzione pubblica complessa nel governo del mercato del lavoro territoriale, che non si esaurisce nella mera gestione amministrativa e dei servizi di incrocio domanda/offerta, ma si articola e si sviluppa secondo più parametri e finalità per affrontare le problematiche del mondo del lavoro con un'ottica collegata anche alle politiche di welfare, di equità ed inclusione sociale.

In questi anni la rete, dei soggetti che operano sul lavoro e la formazione a livello territoriale si è andata arricchendo attraverso l'integrazione tra il ruolo dei soggetti pubblici e privati, da considerare come opportunità.

Laddove le Province, in coerenza peraltro con quanto previsto dal nostro ordinamento, fanno sistema con i soggetti privati ed esercitano le funzioni di regia territoriale dei servizi e delle politiche per il lavoro e la formazione, i risultati sono misurabili e verificabili in termini di rendiconto e di migliore capacità istituzionale.

Tavola sintetica: i numeri delle Province sul lavoro

A	CENTRI PER L'IMPIEGO	553 *
B	PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI PER L'IMPIEGO	circa 7.200 unità (personale dipendente)
C	COLLOQUI DI ORIENTAMENTO	circa 700.000 l'anno

D	PRESE IN CARICO DI LAVORATORI DELLE AZIENDE IN CRISI	circa 70.000 sia nel 2009 che nel 2010
E	LAVORATORI E IMPRESE CHE NEL 2010 SI SONO RIVOLTI AI SERVIZI PER L'IMPIEGO	circa 2.400.000
F	PRESTAZIONI EROGATE ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE	circa 1.300.000 l'anno
G	PRESELEZIONE DI CANDIDATURE PER LE IMPRESE	media del 12% sugli avviati
H	INCONTRO DOMANDA-OFFERTA TRAMITE CPI	4 per cento

Fonte: lettere A, C, D, E, F monitoraggio Isfol 2009

lettera B elaborazione Upi su monitoraggio Isfol 2009

lettera G elaborazione Upi sui dati Excelsior/Unioncamere 2010

lettera H rilevazione Excelsior/Unioncamere 2010

*questo dato riguarda solo i centri per l'impiego e non comprende le sedi decentrate e le agenzie istituite dalle Province

Rispetto al testo in oggetto, come Upi, in più occasioni (da ultimo nel corso dell'audizione al Senato) abbiamo ribadito che una riforma del mercato del lavoro costituisce un provvedimento non più rimandabile per consentire all'Italia di dotarsi di un modello di welfare per il lavoro efficiente e di poter valorizzare le risorse ed i programmi di intervento.

ASPETTI POSITIVI

Il provvedimento approvato il 31 maggio attraverso il voto di fiducia al Senato appare positivo rispetto alle seguenti questioni di carattere più generale che attengono a:

- l'intervento che riguarda il riordino delle tipologie contrattuali;
- la gestione corretta della flessibilità in entrata ed in uscita,
- l'attenzione alla promozione del nuovo apprendistato,
- la regolazione del ricorso alla collaborazione coordinata,
- il contenimento dell'uso delle partite IVA,
- la promozione di un sistema più aperto ed universalistico di ammortizzatori sociali,
- la previsione di un ruolo più incisivo dell'apprendimento permanente.

Per quanto concerne più specificamente le Province, dall'articolato si evince positivamente la centralità del ruolo dei servizi competenti per la promozione sul territorio delle politiche del lavoro e della formazione (In questo senso i servizi provinciali per l'impiego costituiscono il riferimento prioritario dell'intervento promosso).

Apprezzabile è anche l'obiettivo del coordinamento delle banche dati e per l'integrazione tra i sistemi informativi erogatori di politiche passive, attive e formative.

E' pienamente condivisibile lo sforzo di integrare misure attive e passive delle politiche del lavoro ed in questo senso il ruolo delle politiche attive e dei servizi per il lavoro appare centrale nella riforma. La necessità di rafforzare i servizi per l'impiego appare quindi come una misura pregiudiziale al buon esito della Riforma. Inoltre la normativa contiene disposizioni e regole per favorire un maggior ricorso a strumenti di monitoraggio dell'impatto e verifica dei risultati.

Particolarmente significativa è stata la soppressione della norma (ex art.63) che attribuiva all'INPS funzioni relative alla promozione di politiche attive e di intermediazione (come da nostro emendamento accolto).

Infine si evidenzia favorevolmente anche il coinvolgimento della Conferenza Unificata per la promozione delle misure a sostegno dell'apprendimento permanente (come da nostro emendamento accolto).

ASPETTI NEGATIVI

1. Tra gli aspetti negativi, si segnala innanzitutto il fatto che il provvedimento non definisce in maniera completa il sistema di governance tra Stato, Regioni e Province. E' essenziale mantenere a livello territoriale (area vasta) i servizi per l'impiego.
2. Le norme di delega sui livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per l'impiego e delle politiche attive sono generiche e non prevedono la definizione di un modello di governance nazionale di riferimento, che consenta la valorizzazione delle buone prassi territoriali.
3. La mancata chiarezza sul sistema di governance territoriale si evidenzia anche rispetto all'indennità di disoccupazione (nuova ASpl):

dall'articolato non si evince il collegamento diretto tramite i servizi per l'impiego tra erogazione della nuova ASpl, indennità di disoccupazione riformata, e partecipazione obbligatoria ad iniziative di formazione e reimpiego. Mentre l'erogazione della nuova ASpl compete all'INPS, non si esplicita infatti quali siano i soggetti che hanno le responsabilità sul territorio sia della definizione che della erogazione dell'intervento formativo "personalizzato" di politica attiva, che noi riteniamo debbano essere le Province attraverso i servizi per l'impiego.

4. La modalità del rapporto tra soggetti pubblici e privati e molte altre componenti dell'organizzazione e della funzione delle istituzioni del mercato del lavoro sono lasciate all'esclusivo ruolo delle regioni e non appare esplicito il coinvolgimento dei diversi soggetti territoriali nella promozione della rete.
5. Non ci sono norme reali di finanziamento della riforma, soprattutto per la parte relativa al rafforzamento dei servizi per l'impiego; non ci sono altresì norme che stabiliscano la "remunerazione" dei servizi che intermediano domanda ed offerta promuovendo gli incentivi al lavoro e le politiche attive per sostenere l'intermediazione.
6. In caso di licenziamento e di tentativo di conciliazione non andato in porto si prevede per il lavoratore la possibilità di coinvolgimento per la ricollocazione solo delle agenzie di somministrazione e non viene coinvolto il sistema dei servizi per il lavoro, pubblici o privati, in quanto tale.
7. Non è infine prevista la funzione della condivisione con le province in Conferenza Unificata delle decisioni relative alle riforme dei servizi per l'impiego, che sono provinciali, delle politiche attive e degli ammortizzatori sociali (come da nostro emendamento non accolto).

EMENDAMENTI

ARTICOLO 1

(Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore)

Comma 34

Sostituire il primo periodo con il seguente:

“Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Governo, le Regioni, le Province ed i Comuni stipulano in sede di Conferenza Unificata di cui al dlgs 281 del 1997 un accordo per la definizione di Linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri: ”.....

Si ritiene più corretto, viste le attribuzioni e le funzioni relative alla promozione sul territorio ed all'erogazione dei tirocini tramite i servizi per l'impiego, ed in coerenza con quanto già stabilito nel medesimo testo per quanto riguarda l'apprendimento permanente, procedere attraverso la definizione di Linee guida condivise in sede di Conferenza Unificata.

ARTICOLO 4

(Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro)

comma 48

al comma 48, alla lettera a), sostituire le parole da “mediante intesa” fino al termine della lettera a) con le seguenti: “mediante intesa in Conferenza unificata Stato Regioni ed Enti locali di cui al dlgs 281 del 1997” .

Con questo emendamento si stabilisce la sede delle Conferenza Unificata come luogo dell'intesa sugli interventi di riforma dei servizi per l'impiego e delle politiche del lavoro. Per competenze, funzioni ed erogazione, le politiche attive del lavoro ed i servizi per l'impiego coinvolgono direttamente le Province ed il relativo personale. Viene in questo modo risolto il mancato ed ingiustificato coinvolgimento delle Province nell'intesa che interviene direttamente su attribuzioni, dirette (i centri per l'impiego) o delegate (politiche attive), delle province.

al comma 48, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera d) così formulata:

“al comma 31, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

f) definizione del modello nazionale di governance dei servizi per l'impiego e delle politiche attive, con riferimento alle competenze attribuite in materia a Regioni e Province ed enti locali ai sensi della legislazione vigente, anche attraverso la promozione della sinergia tra i sistemi regionali del lavoro e i servizi provinciali per l'impiego”.

Si introduce tale disposizione affinché il governo faccia chiarezza rispetto al modello di governance dei servizi per l'impiego, al ruolo delle Province e delle attribuzioni ai servizi provinciali per l'impiego.

al termine del comma 48 aggiungere il seguente comma 48 bis

Per la realizzazione delle finalità di rafforzamento del sistema dei servizi per l'impiego, necessarie all'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dal comma 48, lettera a) e b) del presente articolo, Governo e Regioni convengono la destinazione di specifiche risorse finanziarie, definite in riferimento a quanto previsto dai piani regionali di adeguamento ai livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per l'impiego e stabilite sulla base di un specifico piano

triennale di adeguamento dei servizi per l'impiego a quanto previsto dall'intesa di cui all'articolo 1, comma 30, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 come modificato dal comma 48 lettera a) del presente articolo. Il piano di adeguamento è concordato tra Stato, regioni e province ed approvato in sede di Conferenza unificata Stato Regioni ed Enti locali di cui al dlgs 281 del 1997.”

Si tratta di prevedere risorse di riferimento anche nazionali per il necessario piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, altrimenti la delega resta del tutto lettera morta e lascia alle Regioni o al Ministero tramite Italia lavoro (finanziamenti PON e POR) compiti di assistenza ai servizi per l'impiego che rischiano di non prevedere specifiche e reali risorse destinate direttamente ai servizi